

**Discussione del disegno di legge: autorizzazione di maggiore stanziamento sul bilancio 1892-93 del Ministero del tesoro per anticipazioni alla Congregazione di carità di Roma pel servizio di beneficenza.**

**Presidente.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: autorizzazione di maggiore stanziamento sul bilancio 1892-93 del Ministero del tesoro per anticipazioni alla Congregazione di carità di Roma pel servizio di beneficenza.

Si dia lettura del disegno di legge.

**D'Ayala-Valva, segretario, legge:**

« *Articolo unico.* In aumento alla somma di 1,637,764 lire stanziate al capitolo 158 del bilancio del Tesoro pel corrente esercizio 1892-93, è autorizzata la maggiore spesa di lire 500,000 per le anticipazioni da farsi alla Congregazione di carità di Roma, agli effetti dell'articolo 11 della legge 20 luglio 1890, n. 6980.

« Egual somma viene portata in aumento al capitolo 106 dell'entrata sotto il titolo: *Ricupero delle anticipazioni fatte dal Tesoro alla Congregazione di carità di Roma*, giusta il citato articolo 11 della predetta legge 20 luglio 1890, n. 6980. »

**Presidente.** La discussione generale è aperta, e la facoltà di parlare spetta all'onorevole Rubini.

**Rubini.** L'argomento al quale si riferisce questo disegno di legge mi pare molto importante; e per quanto già abbia dato luogo a vari dibattiti nella Camera, in diverse occasioni, non credo inutile di suffragare con una parola i voti che, come conclusione, esprime il relatore: quello della necessità di disciplinare la materia.

La relazione dell'onorevole Carcano è, per quanto breve, così densa di fatti e di osservazioni gravi, che davvero meriterebbe di essere per intero ed attentamente letta.

La questione della beneficenza di Roma ha una grande importanza; e la legge del 1890, che doveva avviarla ad una soluzione, la rese invece quasi più confusa e difficile a risolversi. Confusa e difficile a risolvere, imperocchè quella legge partiva dal presupposto che dovessero indemaniarsi tutti i beni che sono afferenti alla beneficenza in Roma, compresi quelli delle confraternite provinciali non romane, al cui indemanamento poi si è

rinunziato. Dal che ne venne una diminuzione tale di proventi, che lo Stato, il quale si era intanto assunto l'obbligo di anticipare le somme necessarie alla beneficenza, è costantemente pressato da urgentissime domande, alle quali ben lontanamente corrispondono i rimborsi che gli vengono dallo indemanamento dei pochi beni che furono incamerati.

Si tratta nientemeno di spese che salgono a circa due milioni all'anno, mentre i proventi netti che derivano da quei beni, ammontano neanche a 200,000 lire, con lo scoperto costante, per conseguenza, di 1,700,000, di 1,800,000, di 1,900,000 lire all'anno.

Ho detto *scoperto*: e quand'anche sapessi di usare una parola impropria, relativamente a quanto stabilisce la legge, tuttavia la mantengo, perchè malgrado la legge del 1890 decori, in certo modo, queste spese che si fanno, del nome di anticipi rimborsabili, tuttavia è chiaro, e lo sappiamo tutti, come l'*anticipo*, nel caso attuale, sia una parola vana, dal momento che non esiste la materia sulla quale esercitare l'azione di ricupero.

Vede dunque la Camera come la questione sia grave. Non si tratta di una spesa che venga una volta sola davanti a noi e che richieda un unico, temporaneo, transitorio sacrificio; si tratta di una spesa ricorrente che, a volerla ricondurre a valore capitale, rappresenta una cifra di 36 o 40 milioni, secondo che si stimi il tasso della capitalizzazione.

Da questo ne viene la urgente e assoluta necessità che il Governo provveda in un modo o nell'altro a disciplinare la materia, così da non lasciare, da una parte, insoddisfatti i bisogni di beneficenza, che sono in Roma anche forse più notevoli che altrove, ma dall'altra cerchi di allontanare il più che sia possibile dal tesoro la necessità di questi costanti e larghi sacrifici; o almeno guardi che i sacrifici medesimi abbiano a ridursi ad una cifra la più ristretta possibile.

Secondo il mio modo di vedere, oltrechè le necessità finanziarie del provvedimento legislativo, è chiaro che vi sono anche altre ragioni, le quali la suffragano, e sono, vorrei quasi dire, d'ordine morale.

Dovunque la beneficenza è messa senza freni e senza vincoli a carico dello Stato, ivi s'inaridiscono le fonti del concorso privato. Più nessuno ha stimolo d'impinguarne il patrimonio, dappoichè sa che comunque esso